



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME**

in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [] del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009, trattenuta in decisione all'udienza del 7.11.2022 (svoltasi mediante lo scambio di note autorizzate ex art. 221, comma 4, Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) (convertito con modifiche nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020) (la cui efficacia temporale è stata prorogata da ultimo dall'art. 16, commi 1 e 2, del d.l. n. 228/2021 (decreto cosiddetto "Milleproroghe")), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., pendente

TRA

G [] G [] elettivamente domiciliata in []
[] presso lo studio dell'avv. [] che la rappresenta
e difende per mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

OPPONENTE

CONTRO

ITALFONDIARIO S.P.A. (C.F. 00399750587), in qualità di mandataria di **CASTELLO
FINANCE S.R.L.**, in persona del legale rappresentante p.t.;

OPPOSTA CONTUMACE

E CON

ITALFONDIARIO S.P.A. (C.F. 00399750587), in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in [] presso lo studio dell'avv.
[] che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di
costituzione e risposta;

INTERVENIENTE VOLONTARIA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24.9.2009, G [] G [] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 277/2009, emesso il 17.6.2009 e depositato in pari data, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme le aveva ingiunto di pagare immediatamente, in quanto fideiubente, in favore della Italfondario s.p.a. (quale mandataria di Castello Finance s.r.l.), in solido con A [] C [], quale debitore principale, la somma complessiva di euro 96.744,67, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.

La opponente eccepiva: 1) il difetto di legittimazione attiva dell'istituto di credito ricorrente; 2) l'omessa prova del credito azionato; 3) la nullità della fideiussione datata 28.5.1990 perché priva di indicazione del conto corrente di riferimento; 4) l'avvenuta estinzione della predetta obbligazione fideiussoria per intervenuto pagamento della stessa nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare n. 1 []/1996 R.E.; 5) la prescrizione del credito vantato dalla banca per decorso del



termine decennale senza alcuna valida interruzione.

Sulla base di tali considerazioni l'opponente domandava il rigetto della domanda monitoria azionata dalla banca creditrice in quanto inammissibile e infondata, chiedendo in particolare: "in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. []/2009 opposto, ricorrendone tutti i presupposti di legge; 2) sempre in via preliminare ed assorbente: accertare e dichiarare, per le ragioni innanzi esposte, la carenza di legittimazione ad agire di Italfondiaro s.p.a. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. []2009 con condanna della società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio; 3) nel merito: accertare e dichiarare la carenza assoluta di qualsiasi presupposto di fatto e di diritto, posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e/o dichiarare comunque non dovuta la somma in esso intimata o comunque prescritto il diritto azionato e per l'effetto revocare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 277/2009 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 17.6.2009 munito di clausola di provvisoria esecutorietà notificato in data 18.7.2009; 4) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

Resisteva con comparsa la Italfondiaro s.p.a., la quale eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che era stata convenuta in giudizio in proprio e non quale mandataria di Castello Finance s.r.l., qualità nella quale, invece, aveva richiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento oggetto di impugnativa; nel merito, la società convenuta non accettava il contraddittorio su tutte le altre questioni sollevate nell'atto di opposizione che, secondo gli assunti della convenuta, dovevano essere fatte valere solamente nei confronti dell'istituto di credito agente in monitorio (vale a dire l'Italfondiaro s.p.a. in qualità di mandatario della Castello Finance s.r.l.), rappresentando, di conseguenza, che il decreto ingiuntivo contestato era ormai passato in giudicato perché non correttamente impugnato. Chiedeva, pertanto, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e in ogni caso il rigetto delle domande della parte opponente, con il successo delle spese di lite.

Con ordinanza del 13.12.2010 il Giudice Istruttore diversamente impersonato accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione formulata dalla parte opponente, dichiarava la contumacia della Italfondiaro s.p.a., quale mandataria della Castello Finance s.r.l. qualificando la costituzione della Italfondiaro s.p.a., in proprio, quale intervento volontario di terzo e rimetteva ogni determinazione sull'eccepito passaggio in giudicato del d.i. opposto alla sentenza definitiva del giudizio.

La causa veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti stante la sua natura documentale.

La controversia, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo e alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione sulla scorta del decreto presidenziale n. 115/2012, veniva riservata in decisione all'udienza del 7.11.2022 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è istata istruita da altri G.I., a cui lo scrivente Magistrato è subentrato solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.3.2016.

Ciò detto, l'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.



Va premesso in punto di diritto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.

Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. 2, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).

Più in particolare, si evidenzia come, nel giudizio di opposizione, si assista ad una inversione dell'iniziativa processuale che, tuttavia, lascia impregiudicata la posizione sostanziale delle parti processuali sicché spetta all'opposto (attore in senso sostanziale) provare il titolo della pretesa creditoria azionata in sede monitoria mentre incombe sull'opponente, in qualità di convenuto sostanziale, allegare e provare i fatti modificativi, estintivi e impeditivi dell'avverso credito.

Va tenuto presente, comunque, che, in tema di obbligazioni contrattuali in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Ciò necessariamente precisato, va respinta, anzitutto, la deduzione della Italfondiaro s.p.a. secondo la quale il decreto ingiuntivo contestato sarebbe irrevocabile perchè passato in giudicato in quanto l'opposizione era stata proposta nei confronti di un soggetto diverso da quello che aveva ottenuto l'ingiunzione di pagamento (vale a dire l'Italfondiaro s.p.a. in proprio e non quale mandataria della Castello Finance s.r.l.).

Sotto tale aspetto si condividono appieno gli argomenti utilizzati dal diverso Giudice Istruttore nell'ordinanza del 13.12.2010 con la quale era stata accolta l'istanza di cui all'art. 649 c.p.c. della Gubbini.

Deve essere evidenziato, sul punto specifico, che l'Italfondiaro s.p.a. era stata evocata in giudizio senza alcuna specificazione ovvero senza che l'opponente avesse puntualizzato l'intenzione di citare la convenuta in proprio ovvero quale mandataria di Castello Finance s.r.l. e che in tutto il corpo della citazione si fa parimenti riferimento a Italfondiaro s.p.a. senza alcuna specificazione nel senso anzidetto.

Correttamente il Giudice Istruttore, nella prefata ordinanza, ha evidenziato che al fine di verificare se sia stato correttamente evocato in giudizio il soggetto in favore del quale venne emesso il monitorio opposto e, quindi, al fine di correttamente e adeguatamente individuare il soggetto passivo dell'opposizione occorre fare riferimento all'intero contenuto della citazione.

La valutazione di siffatto contenuto e di tutti gli altri elementi di giudizio non può che indurre il Tribunale, anche nella sede decisoria, a ritenere che l'Italfondiaro s.p.a. fosse stato evocato in



giudizio non in proprio ma in qualità di mandataria di Castello Finance s.r.l.

Invero non può non rilevarsi: 1) che l'atto è rubricato come "citazione in opposizione a d.i. n. 277/2009", ossia come opposizione avverso un decreto ingiuntivo, emesso in favore di Italfondiaro s.p.a. nell'indicata qualità; 2) che la premessa dell'atto riassume il contenuto del ricorso e del successivo decreto, ai quali l'opponente fa espresso richiamo; sia il ricorso sia il decreto sono redatti in favore di Italfondiaro s.p.a. nella qualità di mandatario di Castello Finance s.r.l.; 3) che la citazione è stata notificata nel domicilio eletto nel ricorso da Italfondiaro s.p.a., nella sua citata qualità.

Pertanto, anche se la difesa dell'opponente meglio avrebbe fatto a specificare la qualità di mandataria in capo a Italfondiaro s.p.a., "tuttavia la formulazione neutra della "vocatio in ius" è tale da poter essere agevolmente interpretata, alla luce del contesto complessivo dell'atto e del richiamo al contenuto del ricorso per ingiunzione e del decreto opposto, quale citazione in giudizio di Italfondiaro s.p.a. in qualità di mandatario di Castello Finance s.r.l." (vedi ordinanza del 13.2.2010).

Può considerarsi rispettato, quindi, il principio consolidato della Suprema Corte secondo il quale "nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta" (v. Cassazione civile sez. I, 08/09/1997, n. 8731).

Il monitorio oggetto di impugnativa, pertanto, non può essere considerato passato in giudicato dal momento che l'opposizione è stata tempestivamente notificata ed introdotta nei confronti del soggetto che ha la piena legittimazione passiva nel presente giudizio di opposizione.

Passando ad esaminare funditus i motivi di opposizione, per ragioni di ordine logico, si ritiene di dovere analizzare la doglianza di parte opponente in ordine al difetto di legittimazione della società Castello Finance s.r.l. anche per mancanza di prova della cessione del credito.

Il Tribunale ritiene che l'eccezione proposta meriti accoglimento, seppure nei termini che ci si accinge ad illustrare.

Occorre, anzitutto, precisare che la questione in esame attiene non già alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del rapporto giuridico controverso, sulla base a quanto ritenuto dalla giurisprudenza più recente (Cfr., Cass., Sez. Un., n. 2951/2016; nella giurisprudenza di merito, Cfr., l'orientamento espresso dal Tribunale di Spoleto, sent. n. 522/2019, con ampia e condivisibile motivazione sul punto che integralmente si condivide; Tribunale di Forlì, sent. n. 923/2019).

Più precisamente, si osserva in diritto che:

- la legittimatio ad causam, intesa come titolarità del potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e del dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico (cfr., Cass. 355/2008; Cass., n. 11321/2007);
- è ormai acquisito in giurisprudenza che, per determinare la legittimazione si deve far riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale (Cfr., Cass. 355/2008; Cass. 11321/2007). Si considera infatti che le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore nel chiamare in giudizio il convenuto afferma che esiste un rapporto sostanziale di cui egli e il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo (Cass., n. 11321/2007);
- ne consegue che, se l'attore afferma di essere creditore del convenuto, è avverata la condizione necessaria e sufficiente perché sussistano legittimazione attiva e passiva (Cass., n. 11321/2007);



- in diversi termini, è questione di legittimazione passiva soltanto quella attinente all'esistenza del dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dall'effettiva sussistenza della titolarità del rapporto stesso; costituisce invece questione di merito quella eventualmente sollevata dal convenuto (anche sostanziale) col dedurre la propria estraneità a quel rapporto, ossia la mancanza di detta titolarità, affermata invece dall'attore (anche sostanziale) (cfr., Cass. 11321/2007);

- in sostanza, i casi in cui la decisione di merito non possa essere emanata per difetto di legittimazione ad agire o a contraddire si riducono a mere ipotesi virtuali in cui l'attore, nel proporre la domanda contro il convenuto, faccia valere un diritto dichiaratamente non proprio, o pretenda l'adempimento di un obbligo dichiaratamente non gravante sul convenuto, ovvero altri in cui il diritto controverso sia tale che "a priori" non possa appartenere a colui che chiede il giudizio (Cass., n. 11321/2007);

- quindi, a differenza della titolarità del rapporto, la legittimazione ad causam individua i soggetti che devono essere presenti nel giudizio affinché il Giudice possa pronunciare una sentenza di merito. Per tale suo significato viene definita una condizione della decisione di merito, laddove ogni eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere comporta una disamina e una decisione attinente al merito della controversia;

- ne deriva anche un diverso regime processuale delle questioni.

Sintetizzando i principi espressi dalla Suprema Corte sul punto (Cfr., Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951) si precisa che:

- la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;

- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene invece al merito della causa;

- la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;

- può quindi essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;

- la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto proponibile a pena di decadenza solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;

- essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) e, a sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.

Ciò premesso e con diretto riferimento al caso di specie, ne consegue che:

- quanto eccepito da parte opponente in relazione all'asserito difetto di legittimazione di Italfondiaro s.p.a. attiene non già alla legittimazione processuale, ma alla sua titolarità del rapporto giuridico controverso;

- avendo il debitore ingiunto contestato in questa sede di opposizione la titolarità del credito della cessionaria, così sollevando questione preliminare di merito per le ragioni esposte, spettava alla prima di fornire la prova della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo.



Tale prova non è stata in alcun modo fornita mancando agli atti di causa qualsivoglia documentazione afferente sia alle cessioni in blocco riguardanti (in tesi) anche il credito in questione sia alle modifiche delle denominazioni che hanno interessato gli istituti di credito cessionari.

Invero, non sono state versate in atti, per provare la titolarità del credito ceduto, neanche gli estratti delle Gazzette Ufficiali richiamate nel ricorso monitorio per le pubblicazioni di cui all'art. 58 TUB. La Cassazione, recentemente, ha chiarito che "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (vedi Cassazione civile sez. I, 22/02/2022, n.5857).

Pertanto, essendo stata contestata la titolarità del credito dalla parte opponente, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati - e segnatamente quelli espressi da Cass., Sez. Un., n. 2951/2016 - trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede monitoria, sarebbe spettato alla parte opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la propria titolarità soggettiva.

Ebbene, rileva il Tribunale come la parte creditrice abbia fallito il proprio onere probatorio atteso che nessuna documentazione è stata depositata in allegato al ricorso monitorio, emergendo quindi l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito in suo favore da parte della cedente e la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall'art. 58 TUB.

D'altronde, per principio ricevuto della giurisprudenza della Suprema Corte e dalla più condivisibile giurisprudenza di merito dalla quale non si ha ragione di discostarsi:

- spetta a colui che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., sent. n. 4116/2016);
- il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cassazione civile, sez. 6, 5 novembre 2020, n. 24798).

Tanto premesso, nella vicenda in esame non è stata dimostrata la titolarità della cessionaria e dei vari passaggi successivi alle cessioni del credito in questione, posto che la relativa prova passava necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione e dell'estratto della Gazzetta Ufficiale relativo alla pubblicazione della cessione dei crediti in blocco che contengano l'indicazione dei crediti inclusi ed esclusi dalla cessione o le categorie dei crediti ceduti in blocco (vedi Cass. civ., sez. VI, 20/7/2022, n. 22754) o, in alternativa, e secondo un orientamento meno rigoroso recentemente espresso dalla condivisibile giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Firenze, ord.



23 gennaio 2020) e pure confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass. n. 10200/2021) quantomeno tramite una liberatoria rilasciata dall'istituto di credito cedente, nella specie del tutto omessi, cui segue il riconoscimento dell'assenza di titolarità del credito da parte della società ricorrente in monitorio.

Va rammentato, che il difetto di titolarità del rapporto giuridico controverso, può essere una delle ragioni che giustificano la istaurazione di un processo di opposizione a decreto ingiuntivo e che possono determinare la revoca dello stesso.

Oltretutto deve essere accolta anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, il cui fumus di fondatezza era stato già riconosciuto nell'ordinanza del 13.12.2010 di altro Giudice Istruttore considerato: che la comunicazione di revoca dell'affidamento e di costituzione in mora con diffida ad adempiere pena il recupero forzoso è datata 27.11.1991; che, con la comunicazione datata 17.11.1998, l'istituto di credito si è limitato a rendere nota alla Gubbini l'entità della esposizione debitoria per le due linee di credito ma non ha formulato alcuna diffida ad adempiere; che la comunicazione datata 3.10.2001 contiene una ricognizione di debito, da parte della Gubbini, limitatamente alla linea di credito azionata con il decreto ingiuntivo del 27.5.1995, nella misura in cui l'odierna opponente domandava all'istituto di credito il calcolo completo della sua esposizione debitoria con specificazione di sorte interessi e spese di lite, ma con esclusivo riferimento al debito nascente dal d.i. del 1995 (diverso per ovvio da quello opposto nella presente sede); che la successiva comunicazione inoltrata dalla banca (priva di avviso di ricevimento della raccomandata e comunque di prova della ricezione da parte della destinataria) si limita a rimettere un conteggio dettagliato del debito relativo ad entrambe le linee di credito ma non contiene alcuna diffida ad adempiere; che, allo stesso modo, la proposta di transazione inoltrata dal debitore principale alla banca del 14.3.2007 ha riguardato esclusivamente il debito della procedura esecutiva n. 123/1996 R.G.E. (tanto da essere finalizzata a ottenere la totale liberazione degli immobili da pignoramenti ed ipoteche) e la successiva risposta della banca si limita a rifiutare l'offerta, indicare l'esposizione debitoria per ciascuna linea di credito ed invitare il debitore a inoltrare un'offerta migliorativa, senza contenere, ancora, alcuna diffida ad adempiere che, quale atto interruttivo della prescrizione possa valere nei confronti anche del debitore solidale ex art. 1310 c.c.; che il ricorso per ingiunzione di pagamento è stato poi notificato il 13.7.2009; fino a tale data, pertanto, non ci sono stati atti interruttivi della prescrizione sin dal 1991 con la conseguenza che essa è maturata e il diritto creditorio della banca ricorrente in monitorio è irrimediabilmente prescritto nei confronti della

Pure sotto tale aspetto, dunque, l'opposizione è fondata e merita accoglimento essendo superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione formulati dalla difesa della parte opponente anche per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.

In conclusione, alla luce delle superiori conclusioni, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. []/2009 del 17.6.2009 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nei confronti di [] [] deve essere revocato.

Le spese di lite possono essere interamente compensate tra tutte le parti in causa in ragione della peculiarità e della complessità delle questioni giuridiche sottoposte al vaglio del Tribunale oggetto anche di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:



- revoca il decreto ingiuntivo n. 277/2009 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 17.6.2009 (pubblicato in pari data) nei confronti G G
 - compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese del giudizio;
 - dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento.
- Lamezia Terme, 15 febbraio 2023.

Il Giudice
dott. Salvatore Regasto

